



COMUNE DI PANCARANA

(Provincia di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SESSIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA

delibera n. 9
del 20 maggio 2020


Oggetto: TASSA RIFIUTI – TARI – PROVVEDIMENTI ANNO 2020

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTI** del mese di **MAGGIO** alle ore 21.00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio comunale

Risultano		presenti	assenti		presenti	assenti
1	FUSI Maurizio	X		9	PERNIGOTTI Cristiano	X
2	MAIOLA Tommaso		X	10	MINUDRI Carolina	X
3	MILANESI Valerio	X		11	TASSONE Salvatore	X
4	BRESCIANI Marco	X				
5	MONTAGNA Isabella		X			
6	GUGGERI Edoardo	X				
7	NICOLINI Paola Teresa	X				
8	SORDI Claudio	X				
				Totali presenti/assenti	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Daniele Bellomo

Il Sindaco MAURIZIO FUSI, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE f.to Giorgia Brameri</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>IL PRESIDENTE f.to Maurizio Fusi</p> <p>IL SEGRETARIO f.to Daniele Bellomo</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 4 GIU 2020</p> <p>IL SEGRETARIO f.to Daniele Bellomo</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>IL SEGRETARIO Daniele Bellomo</p> 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

1. l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.
3. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
4. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
5. l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)".*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RICHIAMATI:

1. la legge n. 160/2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", che all'art. 1 Comma 738 introduce una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune dovrà recepire in un apposito regolamento
2. il Comunicato Anci-Ifel del 12 dicembre 2019 sulla predisposizione del PEF e la proroga dei termini di presentazione;

RICORDATO che a decorrere dall'anno 2018 ha trovato applicazione il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "nella determinazione dei costi" del servizio rifiuti "il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard". Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge medesima.

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO atto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16).

Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

CONSIDERATO che in ragione della complessità del percorso di riformulazione ed approvazione dei piani finanziari e degli schemi tariffari, alla luce della delibera ARERA, la legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale) ha differito, per il 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva al 30 aprile, sganciandolo pertanto dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione. La norma che risulta approvata è la seguente: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario per l'anno 2019, il cui Prospetto Economico-Finanziario risulta allegato, e l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2019;

RITENUTO, pertanto, all'esito di una lettura coordinata di tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, nell'oggettiva indisponibilità di un piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019, di dare atto che a legislazione vigente, non si ritiene di assumere alcuna decisione con riguardo alla tariffa TARI per l'anno 2020 in considerazione di quanto previsto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale), e che, nel silenzio dell'organo consiliare, lo stanziamento di bilancio verrà determinato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/03/2019;

PRESO atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che in considerazione di quanto previsto D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale) non si ritiene di assumere alcuna decisione con riguardo alle aliquote della TARI per l'anno 2020 e che, nel silenzio dell'organo consiliare, lo stanziamento di bilancio verrà determinato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/03/2019;
2. Di riservarsi di apportare le variazioni alle tariffe TARI per l'anno 2020 che risulteranno necessarie una volta disponibile il nuovo Piano economico finanziario (PEF) approvato nell'osservanza delle prescrizioni ARERA;
3. Di disporre che, in difetto di eventuali variazioni o integrazioni, tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fermo restando il fatto che, a mente di quanto previsto dal novellato art. 15 ter del decreto crescita D.L. 34/2019, le rate TARI scadenti prima del 1° dicembre 2020 (attualmente due su tre complessive) dovranno essere corrisposte con le tariffe deliberate per il 2019, potendo applicare, evidentemente anche a conguaglio solo dopo il 1° dicembre, le tariffe deliberate per l'anno 2020;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.